



ATTENZIONE: importanti notizie al fine di evitare pesanti sanzioni pecuniarie circolando inconsapevolmente con il motorino.

Come previsto dalla legge 120/2010, tutti i ciclomotori devono avere il certificato di circolazione. Pertanto i proprietari di **ciclomotori muniti del vecchio targhino esagonale**, per poter circolare devono richiedere il rilascio della **nuova targa** e del certificato di circolazione entro i seguenti termini previsti dal DECRETO del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2/02/ 2011

Calendarizzazione delle operazioni di rilascio dei certificati di circolazione e delle targhe per ciclomotori. (11A04290):

Primo carattere numerico del targhino	Termine ultimo
0 (zero) oppure 1 oppure 2	1 giugno 2011
3 oppure 4 oppure 5	31 luglio 2011
6 oppure 7 oppure 8	29 settembre 2011
9 oppure lettera A	28 novembre 2011

La **sanzione di Euro 389,00**, per la mancata ritargatura (comma 3, art.14, Legge 120/2010), si applicherà a far data dal 13 febbraio 2012.

Se non si usa il ciclomotore non è obbligatoria l'operazione del cambio targa.

L'obbligo di munirsi della nuova targa riguarda anche i **ciclomotori iscritti ai registri storici**.

Il contrassegno (vecchio targhino) resta in mano al proprietario ma NON può essere utilizzato per circolare.

Per i ciclomotori storici è anche possibile chiedere di rimanere in possesso del certificato di idoneità tecnica a fini collezionistici, in quanto per ora non è prevista la riconsegna del vecchio targhino.

Un ciclomotore resta tale anche con la nuova targa, pertanto continuerà ad essere soggetto alla Tassa di Circolazione; quindi è necessario pagare il bollo solo se si circola.

Invece l'eventuale aumento del premio assicurativo non ha alcuna giustificazione.